

Urbanistica

Superbonus, che succede se l'impresa non finisce i lavori (o se fallisce)

di Silvio Rivetti

04 Settembre 2023

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Un contribuente ha sottoscritto, a marzo 2022, un contratto di appalto con "sconto in fattura" per opere che fruiscono del superbonus del 110% su un immobile di proprietà, funzionalmente autonomo e con ingresso indipendente. Al 30 settembre e al 21 dicembre 2022 sono stati completati i rispettivi Sal (stato avanzamento lavori) al 30 e al 60 per cento, asseverati, trasmessi e acquisiti dall'agenzia delle Entrate, generando crediti d'imposta per la ditta fornitrice. Attualmente il cantiere, dove sono state realizzate solo in parte le opere residue, è fermo e abbandonato da mesi. Si chiede come si configura, al fine di evitare sanzioni, la posizione del contribuente nei confronti dell'agenzia delle Entrate, e quali iniziative può intraprendere a sua tutela nel caso di non completamento dei lavori, qualora:

- 1) il contribuente chieda di risolvere il contratto per accertato inadempimento dell'appaltatore a seguito dell'abbandono del cantiere, resosi così inagibile e, soprattutto, carente delle minime misure di sicurezza (più volte certificate dalla Direzione lavori), che determinano il diniego delle detrazioni fiscali (articolo 4, lettera d, del Dm Economia e Finanze 18 febbraio 1998);
- 2) la ditta dichiari fallimento.

La risposta dell'esperto: Il tema è di grande delicatezza e di assoluta attualità, essendo numerose le situazioni analoghe a quella descritta nel quesito. Al punto 6 della circolare [n.33/2022](#), l'agenzia delle Entrate si è detta estranea ai rapporti privatistici intercorrenti tra i soggetti privati cedenti e cessionari dei crediti, e, se ciò è vero, a maggior ragione lo è con riguardo ai rapporti privatistici intercorrenti tra i committenti e le imprese appaltatrici dei lavori. Dal punto di vista fiscale, poi, il contribuente è sempre il soggetto che risponde del mancato versamento delle imposte che vi fanno capo (essendo il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi), nonché delle sanzioni che tale adempimento presidiano.

Nel caso descritto dal quesito, se i lavori non venissero completati, il debito d'imposta sorgerebbe interamente in capo al contribuente che ha sostenuto le spese, con recupero delle detrazioni e dei crediti, a questo punto non spettanti, anche con riguardo alle spese già "monetizzate" mediante i due Sal (essendo il completamento dei lavori requisito imprescindibile per la spettanza del beneficio

fiscale, come da circolare [17/E/2023](#)). La gestione ottimale di casistiche di questo tipo richiede il completamento dei lavori, anche con affidamento della parte restante a un'impresa diversa da quella inadempiente o fallita. Qualora ciò non sia assolutamente possibile, possono ipotizzarsi diversi scenari. Il contribuente potrebbe decidere di riversare all'erario le maggiori imposte scorrettamente elise dalle detrazioni non spettanti, avvalendosi del ravvedimento operoso ai fini della riduzione delle sanzioni, e poi rivalersi civilisticamente sull'impresa inadempiente (tenendo presente che, in caso di fallimento di quest'ultima, sarebbe plausibilmente fatica vana o comunque poco produttiva).

In alternativa, potrebbe ipotizzarsi la segnalazione, da parte del contribuente, all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente affinché quest'ultimo attivi il recupero dei crediti scorrettamente fruiti in compensazione da parte dell'impresa concedente lo sconto in fattura, facendo rilevare il dolo dell'impresa, che coscientemente ha compensato crediti non spettanti a fronte di lavori incompiuti (per quanto, a ben vedere, l'attivazione della responsabilità solidale dell'impresa fornitrice per il debito d'imposta del contribuente, ex articolo 121, comma 6, del Dl 34/2020, di per sé non manda esente il contribuente dai corrispondenti recuperi d'imposta, a meno che il Fisco non abbia a concludere fruttuosamente il recupero nei confronti dell'impresa in questione). In ogni caso, il contribuente potrebbe, comunque, eccepire l'inapplicabilità nei suoi confronti delle sanzioni ex articolo 6, comma 3, del Dlgs 472/1997, se dimostra che il pagamento dell'imposta non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, ferma la responsabilità civilistica dell'impresa per i danni costituiti dai maggiori esborsi del contribuente derivanti dall'inadempimento contrattuale.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE